



REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

REGION AUTONOME DE LA VALLEE D'AOSTE

Comune di Chamois Commune de Chamois

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

ANNO 2010
N. 76 del Reg. Delibere

OGGETTO: L.R. N. 20/09 (INQUINAMENTO ACUSTICO) - DEFINIZIONE CASI CRITERI PER
ESONERO AUTORIZZAZIONE

L'anno duemiladieci, il giorno 11 del mese di AGOSTO alle ore 09:00 nella sala comunale si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sig. **DUCLY Remo** nella sua qualità di **Sindaco** e con l'assistenza del **Segretario Glarey Alexandre**.

Sono intervenuti nella seduta:

Nominativo	Carica	Presente/Assente
DUCLY Remo	Sindaco	Presente
RIGOLLET Marco	Vice Sindaco	Presente
RIGOLLET Fabio	Assessore	Presente
BRUNET Paola	Assessore	Presente
GIUNTA Emanuela	Assessore	Presente

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **DUCLY Remo** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

RICHIAMATO:

- o la l. r. n. 54/1998 (Sistema Autonomie locali in VdA);
- o il vigente Statuto comunale;
- o il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi comunali;

Premesso che:

- o l'articolo 13 della Legge regionale 30 giugno 2009, n. 20 - *Nuove disposizioni in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico. Abrogazione della legge regionale 29 marzo 2006, n. 9* - disciplina le autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee.
- o l'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e) stabilisce che spetta alla Regione definire:
d) i casi, i criteri e le modalità semplificate per la predisposizione della relazione di previsione di impatto acustico, di valutazione previsionale del clima acustico e di impatto acustico, tenuto conto dei soggetti coinvolti e della rilevanza dell'attività svolta;
e) le modalità di presentazione e i contenuti delle domande per l'autorizzazione allo svolgimento delle attività temporanee;
- o l'articolo 2, comma 3, lettera d) stabilisce che spetta ai Comuni:
d) determinare i casi e i criteri di esenzione dall'obbligo di autorizzazione per lo svolgimento di particolari attività, in considerazione della natura occasionale o della durata limitata delle stesse.
- o la Giunta regionale il 07/05/2010 ha adottato la deliberazione n. 1262 - *“Approvazione dei casi, dei criteri e delle modalità semplificate per la predisposizione della relazione di previsione di impatto acustico e per l'autorizzazione allo svolgimento delle attività temporanee in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettere d) ed e) della L.R. 20/2009”* – con la quale ha stabilito, in particolare:
 - di definire i casi, i criteri e le modalità semplificate per la predisposizione della relazione di previsione di impatto acustico per le attività temporanee, tenuto conto dei soggetti coinvolti e della rilevanza dell'attività svolta, nonché le modalità di presentazione e i contenuti delle domande per l'autorizzazione allo svolgimento delle attività temporanee come previsto dall'art. 2 della L.R. 20/2009;
 - di revocare i paragrafi sotto elencati di cui alla deliberazione della Giunta regionale, n. 3355 del 10 novembre 2006, Allegato III, in quanto sostituiti dalla disciplina di cui alla stessa deliberazione n. 1262/2010:
 - Paragrafo 4 “Autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee, di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico”;
 - Paragrafo 4.1 “Attività temporanee non oggetto di autorizzazione”;
 - Paragrafo 4.2 “Contenuto della domanda di autorizzazione” ;
 - Paragrafo 4.2.2 “Manifestazioni e spettacoli all'aperto e/o a carattere temporaneo;
 - Paragrafo 5 “Attività per lo svolgimento di attività temporanee in deroga”;
 - Paragrafo 5.1 “Criteri per il rilascio dell'autorizzazione in deroga”;
- o al fine di semplificare l'attività amministrativa a carico delle attività che, per la natura occasionale o la durata limitata delle stesse, non sono da considerare fonti di inquinamento acustico tali da causare disagi ambientali, risulta necessario procedere alla revoca della propria precedente Deliberazione di Giunta comunale n. 105/2008 e disciplinare con il presente atto i nuovi criteri in base ai quali le stesse attività possono essere esentate dall'obbligo di autorizzazione;
- o tali criteri di esonero sono stati concordati con i rappresentanti dell'ARPA e della struttura competente dell'Assessorato regionale all'ambiente in specifici incontri svoltisi con i rappresentanti dello Sportello Unico degli Enti Locali il 21/07/2010 presso la sede del Consiglio Permanente degli Enti Locali;

A SEGUITO di breve discussione;

ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario comunale;

All'unanimità dei voti espressi mediante alzata di mano

D E L I B E R A

- 1) di revocare la propria precedente Deliberazione di Giunta comunale n. 105/2008;
- 2) di approvare i criteri di cui agli allegati A e B alla presente deliberazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, per l'esonero dall'obbligo di autorizzazione per lo svolgimento di particolari attività in considerazione della natura temporanea ed occasionale (allegato A) e della durata limitata (allegato B) delle stesse;
- 3) di dare atto che le violazioni alla presente disciplina sono punite con la sanzione amministrativa da 258,00 a 10.329,00 euro ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge n. 447/95;
- 4) di stabilire che, al fine di valutare gli effetti dei criteri adottati con il presente atto, il Comune provvederà a segnalare al Consiglio Permanente degli Enti Locali eventuali problemi sorti in merito alla loro applicazione.

AG

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
DUCLY Remo

Il Segretario Comunale
Dott. Alexandre Glarey

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Attesto che il presente verbale è pubblicato all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi e precisamente dal 09/09/2010 al 25/09/2010, ai sensi dell'art. n. 52 bis della L.R. n. 54 del 07.12.1998, come modificata dalla L.R. n. 3 del 21.1.2003.

Chamois, lì

Il Segretario Comunale
Dott. Alexandre GLAREY

PARERI

Il sottoscritto, ai sensi della normativa regionale vigente, meglio indicata nella parte narrativa del provvedimento, esprime sul predetto atto favorevole in ordine alle rispettive competenze:

In ordine alla legittimità
(LR 46/98 art. 9 comma 1° lettera d)

Il Segretario Comunale
Dott. Alexandre GLAREY

In ordine alla regolarità tecnica
(combinato LR 45/95 e art 46 LR 54/98)

Il Responsabile dell'UTC
Arch. Maurizio Caputo

In ordine alla regolarità contabile
(ord. Finanz. Reg. n° 1/99 art. 3 comma 3° e art 27 comma 1°)

Il Segretario comunale
Dott. Alexandre GLAREY

RELAZIONE DI ESECUTIVITA`

Attestato che il presente verbale è divenuto esecutivo dal primo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 52 ter della legge regionale n. 54/1998 e s.m.i.

Chamois, lì 09/09/2010

Il Segretario Comunale
Dott. Alexandre Glarey

Allegato A

CRITERI PER L'ESONERO DALL'OBBLIGO DI AUTORIZZAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI PARTICOLARI ATTIVITÀ IN CONSIDERAZIONE DELLA NATURA TEMPORANEA E OCCASIONALE DELLE STESSE

Sono esentate dall'obbligo di autorizzazione le seguenti manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo:

- a) le attività di intrattenimento o spettacolo svolte in luogo pubblico all'aperto o in strutture temporanee allestite per l'occasione, quali concerti, serate musicali, feste, balli, cinema all'aperto, spettacoli pirotecnici, sagre, feste patronali, sfilate, feste popolari, promosse o gestite da associazioni, enti pubblici e privati;
- b) le attività di intrattenimento o spettacolo esercitate in modo occasionale nell'ambito dell'attività principale presso sedi di associazioni, circoli privati, attività commerciali e artigianali, pubblici esercizi, compresi i dehors degli stessi ;
- c) le attività di intrattenimento o spettacolo esercitate in modo occasionale in luoghi aperti al pubblico destinati prevalentemente ad altra finalità (biblioteche, musei, scuole, chiese, impianti sportivi ed altri edifici pubblici, ecc.)
- d) gli eventi sportivi svolti nelle apposite strutture o in aree temporaneamente adibite allo scopo, promossi e gestiti da enti pubblici e privati, associazioni o gruppi privati;
- e) i comizi, le manifestazioni di partito e sindacali svolti all'aperto;
- f) le manifestazioni religiose;
- g) le attività istituzionali organizzate dall'Amministrazione regionale e/o dagli enti locali;
- h) le attività legate ai festeggiamenti organizzati in occasione di manifestazioni fieristiche¹;
- i) le manifestazioni organizzate direttamente o patrocinate dall'Amministrazione comunale in occasione di festività civili e religiose, dell'ultimo giorno dell'anno e del capodanno;
- j) le manifestazioni organizzate dalle associazioni di volontariato che valorizzano il ruolo delle comunità locali nelle loro diverse ed autonome espressioni culturali ed associative;
- k) la raccolta e il compattamento dei rifiuti solidi urbani, lo spazzamento delle strade e l'igiene del suolo.

con l'impiego di macchinari o impianti rumorosi, purché rientrino nei parametri riportati nella seguente *Tabella A*.

Tabella A

Tipologia di manifestazione	Limite di durata	Limiti d'orario	Natura occasionale	Valore Limite in facciata Laeq dB(A)	Valore Limite in facciata LA Slow dB(A)
-----------------------------	------------------	-----------------	--------------------	--------------------------------------	---

¹ l.r. 2 agosto 1999. n. 20 e l.r. 14 luglio 2000, n. 15.

Attività di cui alle lettere a) e j)	Concerti	Massimo 4 h	Non oltre le h 0.30 nel periodo ottobre - marzo Non oltre le h 1.30 nel periodo aprile – settembre	Massimo 15 giorni all’anno Massimo 3 giorni al mese ⁽¹⁾	90	95
	Spettacoli pirotecnici	Massimo 1 h			-	-
	Altro	Massimo 6 h			80	85
Attività di cui alla lettera b)		Massimo 3 h	Non oltre le h 23.00 nel periodo ottobre – marzo Non oltre le h 24.00 nel periodo aprile - settembre	Massimo 12 giorni all’anno Massimo 2 giorni al mese ⁽¹⁾	80	85
Attività di cui alla lettera c)		Massimo 6 h	Non oltre le h 23.00 nel periodo ottobre – marzo Non oltre le h 24.00 nel periodo aprile - settembre	Massimo 12 giorni all’anno Massimo 2 giorni al mese	70	75
Attività di cui alle lettere d), e), f), g), e h)	Concerti	Massimo 4 h	Non oltre le h 23.00 nel periodo ottobre – marzo Non oltre le h 24.00 nel periodo aprile - settembre	-----	90	95
	Spettacoli pirotecnici	Massimo 1 h			-	-
	Altro	Massimo 8 h			80	85
Attività di cui alla lettera i)		-----	-----	31 dicembre e 01 gennaio	90	95
Attività di cui alla lettera k)		Massimo 1 h	-----	-----	80	85

⁽¹⁾ Il numero massimo di giorni è riferito a manifestazioni nella stessa area indipendentemente dall’organizzazione

I parametri non si applicano all'intera durata delle manifestazioni ma esclusivamente agli eventi rumorosi svolti nella stessa giornata.

Il limite di durata indicato in tabella è comprensivo del tempo dedicato alle prove tecniche degli impianti audio.

Al di fuori dei parametri di esenzione indicati in *Tabella A* devono comunque essere rispettati i valori limite di cui alla normativa vigente in materia di inquinamento acustico.

Sono altresì esentate dall’obbligo di autorizzazione le manifestazioni che, pur prevedendo una durata complessiva superiore ai limiti indicati, sono localizzate in diversi punti del territorio a condizione che in ciascuna localizzazione siano rispettati i parametri di cui sopra.

Per tutte le manifestazioni esonerate dall'obbligo di autorizzazione devono, comunque, essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnicamente applicabili e possibili al fine di ridurre al minimo le emissioni sonore, attraverso l'utilizzo di apparecchiature e macchinari omologati e certificati, e con una particolare attenzione alla collocazione e l'orientamento dei medesimi rispetto ai ricettori (edifici) più vicini, alla loro corretta manutenzione, ecc.;

- b. deve essere perseguito il principio di minimizzazione del disturbo al fine della prevenzione e riduzione degli effetti nocivi e fastidiosi del rumore ambientale prodotto da sorgenti artificiali (art. 1, comma 1 lett. b) della LR 20/2009) con particolare riferimento alle ore notturne e, eventualmente, a quelle di sonno e riposo pomeridiano;
- c. ai fini della tutela della salute dovuta all'esposizione del pubblico alla musica ad alto volume, durante eventi quali concerti e manifestazioni musicali e, comunque, in tutte le manifestazioni in luogo pubblico o in luogo aperto al pubblico, deve essere rispettato il valore limite di 108 dB(A) L_{AS}max da misurarsi in prossimità della posizione maggiormente esposta al rumore occupabile dal pubblico stesso.

Le attività rumorose temporanee previste nelle vicinanze di aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, benché rientranti nei suddetti parametri, devono essere autorizzate in maniera espressa di volta in volta dal Dirigente competente il quale, in considerazione delle caratteristiche dell'attività e delle modalità di svolgimento della stessa, valuterà la necessità o meno della presentazione della relazione di previsione di impatto acustico.

Per le attività temporanee rumorose previste nelle vicinanze delle scuole l'esonero dall'obbligo di autorizzazione si applica esclusivamente qualora le stesse si svolgano al di fuori dell'orario scolastico. In caso contrario tali attività devono essere autorizzate in maniera espressa di volta in volta dal Dirigente competente il quale, in considerazione delle caratteristiche dell'attività e delle modalità di svolgimento della stessa, valuterà la necessità o meno della presentazione della relazione di previsione di impatto acustico.

Per le attività temporanee che, indipendentemente dal soggetto organizzatore, si ripetono nella stessa area per più di 3 giorni al mese o per più di 15 giorni all'anno, qualora la struttura utilizzata per tali manifestazioni venga mantenuta per più eventi il soggetto che provvede al suo allestimento deve presentare al Comune, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività una relazione di previsione di impatto acustico che caratterizzi acusticamente il sito e che indichi, attraverso misurazioni o stime, le massime emissioni sonore sostenibili in quel determinato luogo, in considerazione degli edifici circostanti, della disposizione del palco e della direzione delle casse rispetto agli edifici: i livelli sonori previsti in questa relazione dovranno essere oggetto di autorizzazione da parte del Comune, eventualmente in deroga ai limiti di zona. I singoli organizzatori delle attività che si svolgono presso l'area oggetto di detta relazione devono dichiarare, all'atto della richiesta di rilascio di autorizzazione amministrativa, il rispetto di quanto indicato nella citata relazione o richiedere al Comune, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività, l'autorizzazione in ulteriore deroga ai valori limite indicati nella relazione medesima.

Sono invece soggetti all'obbligo di autorizzazione o autorizzazione in deroga dai limiti acustici le attività che non rientrino nei criteri e parametri definiti in *Tabella A*.

Allegato B

CRITERI PER L'ESONERO DALL'OBBLIGO DI AUTORIZZAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI PARTICOLARI ATTIVITÀ IN CONSIDERAZIONE DELLA **DURATA LIMITATA DELLE STESSE**

Non sono soggette all'autorizzazione comunale di cui all'art. 13 della l.r. 20/2009 e possono svolgersi anche in deroga ai limiti assoluti e differenziali di rumore definiti dalla normativa vigente, fermo restando la necessità che vengano comunque adottati tutti gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo, le seguenti attività:

- a) i mercati settimanali;
- b) i dehors a servizio di attività commerciali, artigianali e pubblici esercizi o presso sedi di associazioni, circoli privati;
- c) le attività sportive svolte in ambito naturale: sci, canoa, rafting, campi avventura, pesca sportiva, ecc., con esclusione di quelli che prevedono l'utilizzo di mezzi a motore.

Tali attività sono esentate dall'obbligo di autorizzazione purché rientrino nei criteri e parametri riportati nella seguente *Tabella B*.

Tabella B

Tipologia	Periodo	Limiti d'orario	Valore Limite in facciata Laeq dB(A)	Valore Limite differenziale
mercati settimanali e di quartiere	(da gennaio a dicembre 1 giorno alla settimana per ciascun mercato)	Non oltre le h (18.00)	70dB(A)	Derogato fino alle ore (18.00)
Dehors	(da aprile a settembre e da dicembre a gennaio)	Non oltre le h (24.00)	65dB(A)	Derogato fino alle ore (24.00)
attività sportive svolte in ambito naturale	(aprile - settembre)	Non oltre le h (24.00)	70dB(A)	Derogato fino alle ore (24.00)

Per le attività di cui alla *Tabella B*, ai fini di un eventuale controllo, si intende che il valore limite di facciata deve essere rispettato su base temporale oraria.

Gli esercizi che svolgono attività di dehors entro i limiti definiti dalla normativa vigente sono comunque esclusi dall'applicazione delle limitazioni previste dalla tabella fatto salvo il rispetto dei valori limite prefissati dalla normativa.

Nelle attività di dehors, non devono in nessun caso essere installati dei diffusori sonori, a meno che non venga dimostrato il rispetto dei valori limite prefissati dalla normativa, tramite adeguata dichiarazione sostitutiva o tramite

relazione di impatto acustico di cui alla normativa vigente e salvo quanto previsto nella *Tabella A* di cui all'allegato A per quanto concerne le attività di cui alla lettera b).

Le attività previste nelle vicinanze di strutture sanitarie o socio-sanitarie di ricovero e cura, benché rientranti nei suddetti parametri, devono essere autorizzate in maniera espressa di volta in volta dal Dirigente competente il quale, in considerazione delle caratteristiche dell'attività e delle modalità di svolgimento della stessa, valuterà la necessità o meno della presentazione della relazione di previsione di impatto acustico.

Per le attività previste nelle vicinanze di strutture scolastiche l'esonero dall'obbligo di autorizzazione si applica esclusivamente qualora le stesse si svolgano al di fuori dell'orario scolastico. In caso contrario tali attività devono essere autorizzate in maniera espressa di volta in volta dal Dirigente competente il quale, in considerazione delle caratteristiche dell'attività e delle modalità di svolgimento della stessa, valuterà la necessità o meno della presentazione della relazione di previsione di impatto acustico.

Sono invece soggetti all'obbligo di autorizzazione o autorizzazione in deroga dai limiti acustici le attività che non rientrino nei criteri e parametri definiti in *Tabella B*.